

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5247

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PALADINI, ANIELLO FORMISANO, BORGHESI**

Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico

*Presentata il 30 maggio 2012*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — In occasione della presentazione del rapporto annuale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) alla Camera dei deputati, il presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua ha definito «dura, severa, equa e coraggiosa» la riforma delle pensioni del 2011 che ha letteralmente gettato nel panico centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori che, prossimi alla maturazione della pensione sulla base del previgente sistema pensionistico, avevano rassegnato le dimissioni sulla base di accordi con le imprese. Questi accordi prevedevano l'impe-

gno delle aziende a coprire il periodo mancante ai lavoratori interessati per la maturazione della pensione. La riforma del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero ha portato l'età pensionabile a 67 anni senza meccanismi di gradualità nel passaggio dal vecchio al nuovo regime previdenziale, determinando in questo modo che per i predetti lavoratori la pensione viene spostata in avanti di alcuni anni, in alcuni casi anche sei o sette, durante i quali non percepiranno né stipendio né pensione e avranno gravi problemi per mantenere se stessi e le loro famiglie.

Questa situazione è identica a quella di centinaia di migliaia di altre lavoratrici e di altri lavoratori che alla fine dello scorso anno ricevevano o erano stati ammessi a ricevere trattamenti di mobilità e di cassa integrazione guadagni e che avrebbero maturato i requisiti pensionistici nel volgere di pochi anni; a quella dei lavoratori che erano a carico di fondi di solidarietà oppure che essendo vicini al versamento di quaranta anni di contributi avevano ottenuto di essere autorizzati a versare contributi volontari per gli anni mancanti; oppure, di quelle lavoratrici e di quei lavoratori che, semplicemente, avevano rassegnato le proprie dimissioni perché avrebbero maturato i requisiti pensionistici nel corso del 2012 e avrebbero potuto percepire la pensione superato il periodo delle cosiddette « finestre ».

Tutte queste lavoratrici e tutti questi lavoratori, in assenza di disposizioni transitorie, si trovano oggi a fronteggiare una situazione terribile e indegna per il nostro Paese. In molti casi, gli accordi fatti dai lavoratori erano stati sottoscritti anche dal Governo e ciò rende particolarmente duro condividere l'indifferenza mostrata dal Governo in sede di riforma previdenziale e fino ad oggi.

La riforma previdenziale, all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, contiene una deroga a favore di un contingente di 65.000 lavoratori che sono stati ribattezzati « salvaguardati », ma si tratta di poca cosa se si pensa che il numero dei lavoratori che si sono venuti a trovare nella situazione descritta si aggirerebbe intorno alle 300.000 unità, anche se al momento non esistono numeri ufficiali che sia l'INPS sia il Governo si rifiutano di fornire, sostenendo di non essere in grado di calcolarli.

Sempre in occasione della citata presentazione del rapporto annuale dell'INPS, Mastrapasqua ha anche dichiarato che « La condizione di tutti gli esodati deve trovare una soluzione che valga per tutti, non solo per il contingente di 65.000 lavoratori salvaguardati, individuati dal

decreto che dovrebbe essere emanato a giorni dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze ». Invece il Ministro Fornero, che in precedenza aveva dichiarato chiuso il problema degli esodati, ha dichiarato alla stampa di sapere che il decreto per i 65.000 lavoratori interessati è una soluzione parziale ma dà una risposta in tempi brevi a chi è in difficoltà e ha incertezze ed è meglio che cercare una soluzione in tempi lunghi per tutti, anche per chi non è in questa situazione.

La riforma delle pensioni, ha ribadito il Ministro, è severa ma va collegata al quadro generale. « Se avessimo avuto tempi diversi, una situazione finanziaria meno drammatica e il lusso di un tempo più lungo forse avremmo evitato alcune asperità. Ma questo lusso non ci è stato dato, quindi, l'operazione del taglio della gamba è stata fatta rapidamente perché c'era il rischio finanziario ».

Queste parole sembrano ignorare che la nostra Costituzione fonda la Repubblica italiana sul lavoro e sul rispetto dovuto alla dignità delle lavoratrici e dei lavoratori. È necessario avere almeno l'onestà intellettuale di riconoscere quello che è sotto gli occhi di tutti, ossia che la riforma pensionistica non è stata né giusta né equa ed è stata finalizzata solo a fare cassa. Sulle pensioni è stato scaricato il costo delle misure necessarie per scongiurare il rischio di insolvenza dello Stato: è stato l'unico vero provvedimento che il Governo è stato in grado di mettere in campo fino ad oggi per recuperare risorse, mentre avrebbe potuto e dovuto recuperarle altrove nel settore finanziario, delle banche, tagliando gli sprechi e le spese passive, invece di lasciare migliaia di persone e famiglie, per anni, senza stipendio e senza pensione.

Le parole del Ministro Fornero, che alla fine di maggio ha ammesso l'errore del Governo sugli esodati, provocano profonda amarezza e nessuna consolazione. Il riconoscimento dell'errore impone che si provveda con urgenza a correggerlo, ma questo il Governo non lo sta facendo.

Il Ministro Fornero ha dichiarato di vedere una soluzione in due tempi per la questione degli esodati, immaginando anche soluzioni alternative a quella previdenziale, che purtroppo però non sono possibili.

Nella Commissione lavoro al Senato della Repubblica, durante l'esame della

proposta di riforma del mercato del lavoro, il Governo ha accolto un ordine del giorno dell'Italia dei Valori, impegnandosi alla copertura totale per tutti coloro che hanno sottoscritto accordi di esodo entro il 31 dicembre 2011. Bisogna che il Governo tenga fede all'impegno preso, trovando la copertura necessaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: « 4 dicembre 2011 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 ».

2. Il comma *2-ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito dal seguente:

« *2-ter*. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2012 e, con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, e successive modificazioni, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto o debba risolversi in ragione di accordi individuali sottoscritti, anche ai sensi degli articoli 410, 411 e *412-ter* del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011 ».

## ART. 2.

1. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge il decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive mo-

dificazioni, sia stato già adottato, i Ministri competenti provvedono prontamente e comunque non oltre trenta giorni, sentite le parti sociali, a modificarlo e integrarlo in conformità alle disposizioni introdotte dalla presente legge.

### ART. 3.

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate determinate, a decorrere dall'anno 2012, dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

2. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

« 1. Il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 13,5 per cento ».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 a copertura degli oneri di cui alla presente legge. Le eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*16PDL0060280\*